

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 6 giugno 2016 - n. X/5269

Prescrizioni integrative tipo per le autorizzazioni all'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la seguente normativa comunitaria:

- Direttiva 12 giugno 1986, n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- Direttiva 21 maggio 1991, n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE relativa alla Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Vista la seguente normativa statale:

- d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 concernente l'«Utilizzazione dei fanghi di depurazione - Attuazione della Direttiva 86/278/Cee», con particolare riferimento all'articolo 6, comma 1, punto 2) con cui viene conferita alla regione la facoltà di stabilire «ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento»;
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», con particolare riferimento agli articoli 126, 127 e 179;
- d.m. 7 aprile 2006 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152»;
- d.p.r. 13 marzo 2013 n. 59 «Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35»;

Vista la seguente normativa regionale:

- l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 recante «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed in particolare l'articolo 17, comma 1, lettera e) laddove si prevede che spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento dell'articolazione territoriale degli atti di programmazione mediante «l'adozione di direttive procedurali e tecniche per le funzioni autorizzatorie spettanti alle province»;
- d.g.r. 1 luglio 2014, n. X/2031, avente ad oggetto: «Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi da depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili»;

Dato atto che le sentenze del T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione III, n. 2434 del 19 novembre 2015 e n. 195 del 29 gennaio 2016 hanno annullato, in parte, la d.g.r. n. 2031/14;

Atteso che a fronte di tali sentenze la Regione Lombardia, rispettivamente con d.g.r. n. 4881 e n. 4883 del 7 marzo 2016, ha determinato di presentare impugnativa avanti il Consiglio di Stato, con richiesta di sospensiva delle sentenze stesse;

Rilevato che nota prot. T1.2016.0014952 del 22 marzo 2016, in considerazione delle motivazioni del ricorso e delle valutazioni del T.A.R. sui singoli aspetti, la Regione Lombardia ha indicato nel dettaglio le parti della d.g.r. 2031/2014 da ritenersi annullate, tra le quali non risultano i paragrafi 6.2 e 6.3;

Atteso che sono emerse problematiche in ordine all'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi da depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali, sostanzialmente riconducibili alla verifica ambientale della qualità dei suoli, alla

necessità di controllo delle modalità di spandimento dei fanghi utilizzati per garantirne un uso efficiente sotto l'aspetto agronomico, alle molestie olfattive derivanti da tali rifiuti;

Ritenuto pertanto di individuare prescrizioni integrative tipo da inserire negli atti autorizzativi in ordine all'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali, finalizzate alla risoluzione delle problematiche evidenziate;

Rilevato che le disposizioni introdotte con il presente provvedimento sono state assunte previa disamina di accorgimenti tecnici e scientifici rivolti sia a ridurre eventuali rischi per la salute della collettività, sia a garantire la compatibilità dell'attività in relazione alle caratteristiche dei suoli, alla loro utilizzazione, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi ed alla loro modalità di trattamento;

Dato atto che, in ossequio alla Direttiva 86/278/CE, ogni limitazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura deve essere supportata da dati tecnici che rilevano l'impatto inquinante della pratica di riutilizzo dei fanghi e deve essere, allo stesso tempo, improntata al rispetto dei principi di proporzionalità e necessità;

Considerato che in data 20 luglio 2011, con decreto del direttore generale della D.G. Territorio e Urbanistica n. 6731 avente ad oggetto: «Costituzione del gruppo di lavoro regionale per la soluzione delle criticità connesse al recupero dei fanghi da depurazione mediante il loro riutilizzo in agricoltura», è stato istituito il gruppo di lavoro in argomento, successivamente ricostituito con medesimo tipo di provvedimento (decreto del direttore generale della D.G. Territorio e Urbanistica 8 febbraio 2012, n. 876), e che ai lavori hanno partecipato portando il proprio contributo:

- Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile (allora denominata Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti);
- Direzione Generale Agricoltura;
- A.R.P.A. Lombardia;
- Università di Pavia - Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Ambientale;

Ricordato che, nel corso della propria attività, il gruppo di lavoro di cui trattasi ha provveduto a consultare le associazioni di rappresentanza delle categorie interessate, nonché la Provincia di Pavia, che aveva richiesto espressamente di partecipare alle riunioni. I soggetti elencati nel seguito e l'amministrazione soprari-chiamate sono stati convocati agli incontri tenutisi il 4 marzo 2016, il 11 marzo 2016 ed il 9 maggio 2016:

- Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche [Federutility];
- Cap Holding;
- FISE Assoambiente;
- European Federation for Agricultural Recycling [EFAR];
- ERSAF;

Valutato che il gruppo di lavoro sopramenzionato, allo scopo di fornire puntuali indicazioni circa la corretta applicazione della disciplina per l'utilizzo a beneficio dell'agricoltura dei fanghi da depurazione finalizzate a scongiurare potenziali interazioni negative connesse al loro utilizzo sulle varie componenti ambientali ed antropiche, ha elaborato il seguente allegato, denominato «Prescrizioni integrative tipo in ordine all'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali», che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Valutata la necessità di attribuire all'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni inerenti l'utilizzo a beneficio dell'agricoltura dei fanghi di depurazione l'attività di controllo sulle modalità di utilizzo, anche attraverso i corpi di polizia locale, previa attuazione di corsi di formazione specifici con riferimento alle disposizioni del presente provvedimento;

Atteso che le Province sono autorità competenti sia al rilascio delle autorizzazioni inerenti l'utilizzo a beneficio dell'agricoltura dei fanghi di depurazione ai sensi della l.r. n. 26/03, sia al controllo delle medesime attività ai sensi dell'art. 197 del d.lgs 152/06;

Ritenuto di prevedere che l'adeguamento alle presenti disposizioni dei provvedimenti autorizzativi, da parte delle autorità competenti, siano attuate entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente delibera, con efficacia delle nuove prescrizioni a partire dal 1 febbraio 2017, al fine di garantire una uniforme applicazione sul territorio regionale ed evitare pertanto distorsioni competitive del mercato tra i diversi operatori;

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

Ritenuto di confermare le previsioni dei paragrafi 6.2 e 6.3 dell'allegato 1 alla d.g.r. n. 2031/14 non superate da quelle della presente delibera;

Fatta salva la procedura giudiziaria avanti il Consiglio di Stato in difesa della legittimità della d.g.r. n. 2031/14 e precisato pertanto che con il presente provvedimento Regione Lombardia non presta acquiescenza alle sentenze del T.A.R. Lombardia sopra richiamate;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il presente provvedimento per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate nonché l'Allegato al presente provvedimento recante «*Prescrizioni integrative tipo, in ordine all'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali*», parte integrante della presente delibera;

2. che le Autorità competenti provvedano ad adeguare gli atti autorizzativi alla presente delibera entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento, prevedendo che le nuove prescrizioni siano efficaci a partire dal 1 febbraio 2017;

3. di confermare all'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni inerenti l'utilizzo a beneficio dell'agricoltura dei fanghi di depurazione le attività di controllo sulle modalità di utilizzo, anche attraverso i corpi di polizia locale, previa attuazione di corsi di formazione specifici, con riferimento alle disposizioni del presente provvedimento;

4. di confermare le previsioni dei paragrafi 6.2 e 6.3 della d.g.r. 2031/14 non superate da quelle della presente delibera;

5. di pubblicare il presente atto sul BURL e sui portali web della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile e della Direzione Generale Agricoltura;

6. di far salva la procedura giudiziaria avanti il Consiglio di Stato in difesa della legittimità della d.g.r. n. 2031/14;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— . —

**PRESCRIZIONI INTEGRATIVE TIPO, IN ORDINE ALL'UTILIZZO, A BENEFICIO DELL'AGRICOLTURA,
DEI FANGHI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DI IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI**

PREMESSE

Le problematiche emerse in ordine all'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi da depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali, sono sostanzialmente riconducibili alla verifica ambientale della qualità dei suoli, alla necessità di controllo delle modalità di spandimento dei fanghi utilizzati, al fine di garantirne un uso efficiente sotto l'aspetto agronomico, alle molestie olfattive derivanti da tali rifiuti.

Le presenti prescrizioni integrative, aventi lo scopo di prevenire e/o limitare le problematiche sopra espresse, dovranno essere inserite nei provvedimenti autorizzativi.

L'utilizzo in agricoltura dei fanghi trattati resta comunque subordinato al rispetto delle condizioni e dei limiti individuati dalle norme Comunitarie e Nazionali, nonché da quanto riportato nelle vigenti "Linee guida Regionali".

1 MODALITA' DI MOVIMENTAZIONE DEI FANGHI

Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche tecniche stabilite nei singoli provvedimenti di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per le categorie 4 e 5, relative al trasporto di rifiuti speciali, ogni fase di trasporto dei fanghi da depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali, dal luogo di produzione agli impianti di trattamento/condizionamento e/o al luogo di utilizzo deve essere effettuata con mezzi e/o contenitori a tenuta e nel caso di trasporto con container scoperto, deve essere comunque garantita la copertura del container con telo impermeabile.

Qualora dopo il conferimento il container non sia stato oggetto di pulizia e contenga pertanto ancora residui di fango, la copertura dovrà essere mantenuta anche nel viaggio di ritorno e sino ad avvenuto lavaggio del container medesimo in area appositamente attrezzata con recupero/smaltimento delle acque di lavaggio.

2 ACCUMULO DEI FANGHI IN ATTESA DI SPANDIMENTO

Al fine di evitare episodi di molestie olfattive nell'ambiente circostante, deve essere evitato un eccessivo accumulo di fanghi in attesa di spandimento sui singoli appezzamenti di terreno.

Sul luogo della campagna di spandimento può essere presente un solo cumulo di volume massimo di 90 mc. Ciò in quanto cumuli di limitata dimensione agevolano poi una distribuzione ed interrimento più omogeneo dei fanghi sul/nel terreno.

3 TEMPI DI MESSA A DIMORA (SPANDIMENTO) DEI FANGHI

Il conferimento in cumulo sul campo non può avvenire dopo le 17:00.

Lo spandimento e l'interramento del fango in cumulo devono avvenire entro un tempo massimo di 3 ore dallo scarico in campo. La verifica del termine temporale può essere fatta anche con riferimento all'orario riportato sul formulario di identificazione che accompagna il carico e che deve essere sempre presente sul luogo di conferimento.

L'interramento dei fanghi palabili deve essere effettuato contestualmente allo spandimento, secondo le modalità di cui al paragrafo successivo.

In caso di sospensione della messa a dimora dei fanghi per cause di forza maggiore (guasto mezzi di spandimento e/o interrimento, improvvisa modifica condizioni meteo), deve essere effettuato il ricarica dei fanghi sul mezzo di trasporto o, in alternativa, la copertura del cumulo.

4 MODALITA' DI MESSA A DIMORA (SPANDIMENTO) DEI FANGHI

La messa a dimora del fango deve avvenire tramite aratura oppure, dove la coltura non permetta l'aratura, tramite discatura profonda e/o ripetuta.

I fanghi in fase liquida o pompabile possono essere applicati esclusivamente tramite iniezione profonda nei terreni (a solco chiuso).

Devono essere disponibili ed utilizzati un numero di mezzi per la messa a dimora tale da consentire che l'interramento avvenga entro il limite temporale stabilito al punto precedente.

5 LIMITAZIONI TEMPORALI DI UTILIZZO DEI FANGHI

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

- nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura;
- all'interno dei pioppeti nei periodi dal 1 luglio al 31 gennaio con l'esclusione dei periodi di preimpianto;
- in prossimità degli ambiti destinati alla residenza o prevalentemente residenziali, individuati all'interno del tessuto urbano consolidato come definito nel P.R.G./P.G.T. per una fascia di 100 m. Per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m.

6 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'UTILIZZATORE

Atteso che l'utilizzazione agronomica, secondo una "buona pratica agricola", di qualunque sostanza che apporta nutrienti ai suoli, ha come presupposto che le quantità distribuite con l'insieme dei materiali (concimi minerali + effluenti zootecnici + gessi di defecazione + altre matrici organiche fra cui quindi anche i fanghi) corrispondano ai fabbisogni delle colture, in modo tale da evitare accumuli nei terreni e/o dispersioni nell'ambiente (acqua e aria), è necessario che i P.U.A. ed i piani di fertilizzazione prevedano gli apporti di nutrienti derivanti dalle materie sopra indicate.

A tal fine è obbligatorio che, per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura, sia comunicato all'utilizzatore (agricoltore), come dati medi annui:

- il titolo di N, P (inteso come P_2O_5), K (espresso come % sul tal quale o sulla sostanza secca);
- la % di sostanza secca;
- la concentrazione dei principali metalli presenti (Zn, Cu, Cd, As espressi in mg/kg di sostanza secca).

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 10 giugno 2016

Dovranno essere trasmesse agli utilizzatori anche copia di tutte le analisi singole effettuate sui fanghi conferiti nei relativi terreni.

7 COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITA' DEI TERRENI

L'atto di disponibilità dei terreni all'effettuazione del recupero R10 da parte del proprietario e/o del conduttore ha durata massima biennale; pertanto deve essere rinnovato e può essere inviato contestualmente alle analisi, anch'esse di durata biennale, dei terreni dati in disponibilità.

8. RILASCIO NULLAOSTA PER NUOVI TERRENI

Poiché la possibilità di utilizzo di nuovi terreni si configura quale variante non sostanziale all'autorizzazione in essere, i termini previsti per il rilascio del nullaosta all'utilizzo di nuovi terreni ammontano a:

- 90 giorni per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;
- 60 giorni per le A.I.A. rilasciate ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/06.